

SCHEMA TECNICO FINANZIARIA

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento ed al provvedimento generale di variazione del Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017” contiene disposizioni che non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1 - Finalità

L'articolo detta le finalità generali delle disposizioni collegate alla legge di assestamento ed al provvedimento generale di variazione del Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017.

Articolo 2 – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Disposizioni per il massimo utilizzo delle risorse comunitarie.

La disposizione – con l'obiettivo di assicurare la massima utilizzazione delle risorse comunitarie FEASR destinate al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 dell'Emilia-Romagna, di prossima chiusura, e stante il raggiungimento della soglia di cofinanziamento assicurata dal Fondo di rotazione – autorizza la Regione a far fronte con risorse proprie, nel limite di 5 milioni di euro, all'incremento della spesa pubblica a carico dello Stato membro derivante dalla riallocazione su Assi con contribuzioni differenti di importi economizzati nell'ambito dei pagamenti disposti a saldo dei contributi concessi.

Non sono previsti nuovi oneri a carico del bilancio regionale in quanto le risorse autorizzate sono già state trasferite dalla Regione all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) dell'Emilia-Romagna - quale Organismo pagatore riconosciuto dalla UE per i pagamenti sullo sviluppo rurale – a valere sull'intervento di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2012.

Articolo 3 - Disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna per l'anno 2015.

L'articolo risponde all'esigenza di ovviare, con riferimento all'anno 2015, alla mancata approvazione del nuovo Programma regionale per la montagna (PRM) ai sensi dell'articolo 3-bis della legge regionale n. 2 del 2004.

Le disposizioni contenute nell'articolo sono finalizzate a dare pronta esecutività ai Programmi annuali operativi (PAO) 2015 delle Unioni di Comuni comprendenti zone montane (di seguito UUCMM) consentendo concretamente di destinare le risorse disponibili sul Fondo regionale per la

montagna, già stanziata nel bilancio regionale di previsione per l'anno 2015, approvato con legge regionale n. 4 del 2015.

Articolo 4 – Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

L'articolo introduce molteplici modifiche alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) .

Il comma 1 - a carattere meramente normativo - inserisce all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 30 del 1998, in attuazione della normativa comunitaria, la lettera n-bis) che prevede - nell'ambito delle azioni attuative della legge regionale n. 30 del 1998 - la predisposizione ed elaborazione da parte degli enti locali compresa la città metropolitana di Bologna, dei piani urbani per la mobilità sostenibile (Pums).

Il comma 2 inserisce all'articolo 31, comma 2, della legge regionale n. 30 del 1998 la lettera i-bis) che prevede l'erogazione di contributi per la predisposizione ed elaborazione dei piani urbani per la mobilità sostenibile (Pums) da parte degli enti locali e della città metropolitana di Bologna. Gli oneri derivanti da detta disposizione trovano copertura nell'ambito delle risorse già autorizzate dal bilancio di previsione 2015-2017 di cui all'UPB 1.4.3.2.15260

Il comma 3 apporta una modifica all'articolo 34 della legge regionale 30 del 1998, volta ad agevolare gli enti locali che realizzano nei loro territori interventi per la mobilità che rivestano un interesse regionale e abbiano una dimensione sovra provinciale o sovra comunale. È previsto infatti la possibilità di non applicare il limite di contribuzione che la stessa norma prevede al comma 1, qualora per tali interventi siano stanziati appositamente risorse statali. La modifica della percentuale di contribuzione non comporta maggiori oneri.

La modifica contenuta all'articolo 44 prevede, relativamente al servizio di trasporto ferroviario regionale, al fine di garantire la continuità del servizio stesso e di migliorarne la qualità, la possibilità – per FER s.r.l, società regionale “in house” - sia di concedere proroghe al contratto in essere nel periodo necessario all'aggiudicatario della nuova gara a porre in essere tutte le attività richieste nell'aggiudicazione per rendere operativo il servizio, sia di definire modalità e tempi per anticipare la messa in esercizio di nuovo materiale rotabile.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte mediante le risorse già previste nell'ambito del Bilancio di Previsione 2015-2017 nelle UPB della Funzione Obiettivo Trasporti e Mobilità:

- 4. 3. 2.15300 - “ONERI SU CONTRATTI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”;

- 1. 4. 3. 2.15308 - “SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE”;
- 1. 4. 3. 2.15310 - “SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE - RISORSE STATALI”;
- 1. 4. 3. 2.15312 - “TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANCHE FERROVIARIO – RISORSE STATALI”;
- 1. 4. 3. 3.16508 - “INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLE FERROVIE REGIONALI”;
- 1. 4. 3. 3.16512 - “INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLE FERROVIE REGIONALI - FUNZIONI DELEGATE - RISORSE STATALI”.

Articolo 5 – Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000

L’articolo – in entrambi i commi in esso contenuti - introduce mere modifiche di carattere normativo.

Il comma 1 – attraverso la modifica al comma 5 dell’articolo 17 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina - introduce il termine di quindici giorni, decorrenti dalla data di adozione dell’animale, per la relativa comunicazione da dare al Comune di residenza del nuovo proprietario.

Con riferimento al comma 2 si evidenzia che in Emilia-Romagna, fatta eccezione per il lupo, le condizioni per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, sia protetta che non, sono disciplinati dalla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) che, all’articolo 18, rimanda ad una specifica delibera della Giunta regionale con la quale vengono definite le caratteristiche delle aziende aventi diritto al contributo, i costi ammissibili, l’entità dell’aiuto, le modalità di verifica del danno subito. L’attuazione della delibera regionale è subordinata al riscontro positivo della Commissione europea a seguito di notifica.

Al fine di accorpate in un unico atto (di competenza della Giunta regionale), da notificare alla Commissione europea, i criteri relativi al risarcimento dei danni da fauna selvatica, il comma 2 dell’articolo in esame modifica il comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale n. 27 del 2000 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), prevedendo che la misura e le modalità per l’erogazione del contributo agli imprenditori agricoli per perdita di capi di bestiame causata da cani randagi o inselvatichiti così come da altri animali predatori siano definite nel medesimo atto di cui al citato articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 8 del 1994.

Articolo 6 - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2002

La modifica legislativa che l'articolo in esame introduce all' articolo 8 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), prevedendo anche la possibilità di realizzare iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace e dell'interculturalità mediante la concessione di contributi, diversifica l'azione regionale ma non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale, che già prevede risorse per l'attuazione degli articoli 5, comma 1, lett. c), ed 8 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12, nell'ambito della UPB 1.2.3.2.3840 (Iniziativa di cooperazione internazionale).

Articolo 7 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2003

La presente modifica di legge introdotta dall'articolo in esame pone le condizioni per valorizzare il ruolo svolto dalla società consortile per azioni ASTER di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), supportando la Regione nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 8 (Ricerca e innovazione) della legge regionale legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) .

Tale modifica non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto le attività di supporto eventualmente svolte da ASTER saranno finanziate con le risorse di Fondo Sociale Europeo 2014/2020 iscritte annualmente a bilancio.

Articolo 8 - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

L'intervento normativo che si propone al comma 1 è volto a modificare, ai fini del coordinamento interno del testo, una citazione normativa contenuta nell'articolo 25 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), introdotta dall'articolo 19 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari), che entrerà in vigore il 1° ottobre 2015.

La modifica normativa introdotta, avendo solo carattere formale in quanto modifica la partizione contrassegnata in lettere della tipologia dei tirocini ammessi nell'ordinamento regionale, non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Il comma 2 prevede la soppressione del primo periodo del comma 10 dell'articolo 32-bis della legge regionale n. 17 del 2005 che recita "Il posto di direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione".

Il Direttore dell'Agenzia è infatti compreso nella dotazione organica dell'Agenzia che fa fronte alle relative spese con un apposito capitolo del proprio bilancio soggetto al limite e al controllo da parte della Giunta Regionale. La disposizione non comporta alcun impatto finanziario.

Articolo 9 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2014

Per esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica sono previste modifiche alla legge regionale 23 luglio 2014, n. 19 (Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale) finalizzate ad eliminare la previsione di oneri a carico del bilancio regionale per la partecipazione ai lavori del "Forum Regionale dell'Economia Solidale" di cui all'articolo 6, del "Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale" di cui all'articolo 7 e dello "Osservatorio dell' Economia Solidale dell'Emilia Romagna" di cui all'articolo 8.

Articolo 10 - Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015.

Il comma 1 prevede siano apportate modifiche alla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)

I commi 2 e 3 introducono modifiche agli articoli 33 e 34 della legge regionale 13 del 2015 che consistono rispettivamente nella previsione del termine iniziale da cui decorre l'esercizio delle funzioni delegate ad AIPO e nella correzione di un errore materiale nel richiamo del numero di un articolo della stessa legge.

Tali modifiche non comportano oneri per la Regione .

Il comma 4 sostituisce il comma 14 dell'articolo 67 prevedendo che le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni) cessano di applicarsi al personale trasferito dalla data del trasferimento. Per il restante personale cessano di applicarsi al 31 dicembre 2016. La modifica introdotta comporta quindi che i benefit della legge regionale n. 5 del 2001 (sul differenziale di produttività) siano abrogati. La dicitura utilizzata (dalla data del trasferimento) consente di salvaguardare gli importi in godimento per il personale da trasferire in RER (cui viene congelato) ed anche il personale addetto a funzioni regionali non trasferito perché in cessazione (che lo mantiene fino alla cessazione).

Articolo 11 - entrata in vigore

L'articolo dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.